

ORDINANZA N. 14 /2013**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITÀ
PORTUALE DI NAPOLI**

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il D.P.R. 06.04.1994 avente ad oggetto l'individuazione della circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli;
- VISTO:** il D.M. n. 99 del 15/03/13 di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli;
- VISTA** l'ordinanza n. Capitaneria di Porto di Napoli/Autorità Portuale di Napoli n. 115/07 CP e n. 17/07 Ap datata 6.08.13 e s.m.i. che regola l'accesso, la circolazione e la sosta degli automezzi e motocicli nel porto di Napoli;
- VISTA** l'ordinanza AP n. 4 del 21.03.2012 che disciplina i lavori di adeguamento dell'impianto fognario portuale di Calata Porta di Massa;
- VISTA** l'ordinanza AP n. 7/2013 con cui si individuava un'apposita area di sosta per le autovetture del personale Caremar imbarcato sulle unità sociali;
- RITENUTO** opportuno modificare l'area di sosta di che trattasi, al fine di migliorare l'accessibilità per i dipendenti Caremar e l'intera circolazione nell'ambito di Porta di Massa;
- VISTO** il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di Esecuzione e di attuazione dello stesso Codice della Strada" e s.m.i.;

ORDINA**Art.1**

L'area del Piazzale Pisacane posta nei pressi del varco di uscita dalla calata Porta di Massa e meglio individuata nella planimetria, allegata alla presente ordinanza quale parte integrante, è adibita, in via esclusiva e per un periodo sperimentale di 6 mesi, alla sosta dei veicoli appartenenti agli operatori della società di navigazione Caremar s.p.a..

Art.2

Nelle aree sopra indicate è vietato l'accesso, la fermata e la sosta ad ogni altro veicolo non rientrante tra quelli menzionati all'art.1.

I veicoli dei trasgressori verranno rimossi con addebito delle relative spese.

Art.3

I contravventori alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art.4

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata, abrogando contestualmente l'ordinanza n. 7/2013.

Napoli, li 09.07.13

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Amm. Luciano DASSATTI



G
L

